

Comune di Gioi

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 31.10.2012

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
OGGETTO: propria "IMU"- anno 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, alle ore **17,45** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. SALATI ANDREA - SINDACO	X				
2. GROMPONE FRANCESCO	X				
3. PAGANO FLORENZO	X				
4. MASTROGIOVANNI GENEROSO	X				
5. BIANCO ERNESTO		X			
6. RIZZO CARMINE	X				
7. PASCALE FRANCESCO	X				
8. GOGLIUCCI ENZA	X				
9. SCARPA MICHELE	X				
10. ERRICO LEOPOLDO		X			
11. RIZZO VALERIO	X				
12. D'AMATO CARMELO		X			
13. RIZZO GIULIO		X			

Assegnati n. **13**

In carica n. **13**

Presenti n. **9**

Assenti n. **4**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea SALATI nella sua qualità di Sindaco
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4. lettera a) del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario Comunale : dott.ssa Maria CALIFANO

La seduta è aperta.

COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria
rag. Carlo Scarpa

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria
rag. Carlo Scarpa

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in attuazione della Legge 05 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) prevedono l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati nonché dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale, l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

TENUTO CONTO che l'I.M.U. sperimentale, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - a) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'I.C.I.;
 - b) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree fabbricabili e per i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - c) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina dell'I.C.I.;
- prevede che il 50% dell'imposta, calcolata con l'aliquota di base, sia riservata allo Stato, fatta eccezione per quella relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

ATTESO che la disciplina dell'I.M.U. sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico e dei fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13, comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011), a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135 per gli altri terreni agricoli;
- è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti nel loro territorio, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- è stata eliminata la possibilità di applicare all'I.M.U. la potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo:
 - a) che il pagamento dell'acconto è effettuato applicando le aliquote e la detrazione di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
 - b) che per l'abitazione principale e per le relative pertinenze il pagamento può essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
 - c) che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto l'acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

RITENUTO necessario determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012, con il quale è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l'art.9 comma 3, lettera a) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per approvare o modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” e la deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote e detrazione dell'IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 31.10.2012, con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di €. 200,00, maggiorata, per soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunemente denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);
- c) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, concede ai Comuni ampie facoltà di manovra in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta ed in particolare:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (0,4%) sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%) di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9-bis);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 10);
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (comma 10);

Detrazioni: elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (comma 10);

DATO ATTO:

- che il Comune di Gioi (SA) è classificato montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, nel proprio territorio sono esenti dall'I.M.U. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Gioi (SA) sono esenti dall'I.M.U., ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

RICORDATO:

- che il gettito dell'I.M.U. derivante da tutti i cespiti imponibili, diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali ad uso strumentale, calcolato ad aliquota di base è riservato per il 50% allo Stato;
- che tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni di imposta eventualmente stabilite dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque le stesse ad esclusivo carico del Comune;
- che le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'I.M.U., con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1.627 milioni di euro per l'anno 2012, 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, in base al quale per l'anno 2012:

- i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione ed accertano convenzionalmente il gettito dell'I.M.U. ad aliquote di base secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- l'accertamento del gettito dell'I.M.U. convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

VISTO l'art. 5 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 01 marzo 2012 in base al quale:

1. *Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili*

aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

VISTO il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'I.M.U.;

RITENUTO, pertanto, per assicurare l'equilibrio di bilancio e per garantire i servizi ai cittadini, di confermare, per l'anno 2012, le aliquote di base e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) fissate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

DATO ATTO, altresì, che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, il decremento delle detrazioni di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detta diminuzione sarà automaticamente detratta alle detrazioni deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012 ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria;

PROPONE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di determinare, per l'anno **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle misure di base fissate dall'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicate:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%

- 3) di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno **2012**, nella misura di base fissata dall'art. 13, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **€. 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€. 400,00**
- 5) di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, il decremento delle detrazioni di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detta diminuzione sarà automaticamente detratta alle detrazioni deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 6) di dare atto che tali aliquote, detrazioni di imposta e valori delle aree fabbricabili, trovano applicazione con decorrenza dal **1° gennaio 2012**;
- 7) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", approvato con deliberazione consiliare n.14 del 31.10.2012;
- 8) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;
- 9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Dalla Residenza Municipale, addì 26.10.2012

Il Sindaco
dott.re Andrea SALATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura da parte del Sindaco della proposta di deliberazione, a firma propria avente per oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria" IMU"- anno 2012";

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, la proposta del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente per oggetto : “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”- anno 2012”;
2. di determinare, per l’anno **2012**, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle misure di base fissate dall’art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicate:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%

3. di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale;
4. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno **2012**, nella misura di base fissata dall’art. 13, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - c) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 200,00** rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **€. 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di **€. 400,00**;
5. di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, il decremento delle detrazioni di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detta diminuzione sarà automaticamente detratta alle detrazioni deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale;
6. di dare atto che tali aliquote, detrazioni di imposta e valori delle aree fabbricabili, trovano applicazione con decorrenza dal **1° gennaio 2012**;
7. di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 31.10.2012;
8. di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012.

IL SINDACO
Dott re. ANDREA SALATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.11.2012

IL MESSO COMUNALE
Sig.ra MARIA ROSARIA MANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.11.2012 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gioi, li 07.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

■ - Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO

IL SINDACO
(Dott.re ANDREA SALATI)
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARIA CALIFANO)
F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.11.2012

IL MESSO COMUNALE
(Sig.ra MARIA ROSARIA MANNA)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.11.2012 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gioi, li 07.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa MARIA CALIFANO)
F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

■ - Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa MARIA CALIFANO)

F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Gioi, li 07.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MARIA CALIFANO)